

MAE-Sede-GABIU.L.-2-A
2 1 SET. 2007

Prot. 343 355

Consiglio di Stato

1/1/19/2003

SEGRETARIATO GENERALE

n 5243/0f
Risposta a nota del
N Div

OGGETTO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri emanato con d.P.R. 24 maggio 2001, n. 233.

MINISTERO AFFARI ESTERI

ROMA

Roma, addi... 20 Set 2007

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il parere numero n. 3251/2007 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare fianco indicato in conformità quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SECRETARIO GENERALE



Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 17 settembre 2007

N. della Sezione: 3251/2007

OGGETTO:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri emanato con d.P.R. 24 maggio 2001, n. 233.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. 290089 del 2 agosto 2007, con la

quale il Ministero degli affari esteri (Ufficio legislativo), chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine allo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Nicolina Pullano;

PREMESSO e CONSIDERATO

I- L'Amministrazione riferisce che la disciplina di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro è contenuta ne d.P.R. 24 maggio 2001, n. 233 e che con lo schema di regolamento in oggetto intende introdurre alcune modifiche che tengano conto delle peculiari esigenze emerse nel periodo di applicazione della

disciplina vigente e che, inoltre, assicurino una maggiore duttilità organizzativa, nell'ambito di soluzioni già praticate in provvedimenti similari.

Per queste finalità è stato predisposto lo schema in oggetto, che si compone di un solo articolo suddiviso in otto commi, con i quali vengono introdotte modifiche ai seguenti articoli del suddetto d.P.R.:

Articolo 1

- dopo la lettera d) inserisce la lettera d-bis) che prevede, accanto alla figura dei Sottosegretari, la figura del vice Ministro;
- sopprime la lettera f), per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

Articolo 2

- sopprime, in relazione al Servizio di controllo interno, l'ufficio di supporto;
- dopo la lettera e) inserisce la lettera e-bis), che prevede tra gli uffici di diretta collaborazione del Ministro anche le segreterie dei vice Ministro;
- modifica il comma 3) aggiungendo che anche le segreterie dei vice Ministro operano alle dirette dipendenze del vice Ministro,
- dopo il comma 3) inserisce il comma 3-bis) con il quale precisa che i vice Ministro e i Sottosegretari, nello svolgimento dei compiti loro affidati, si avvalgono delle strutture di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dei servizi del Ministero.

Articolo 3

- al comma 2) prevede l'istituzione di un nuovo Capo di Gabinetto con funzioni equivalenti a quelle di un Capo Ufficio e precisa che il personale diplomatico in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro non beneficia di indennità aggiuntive rispetto al trattamento economico in godimento;
- al comma 3) specifica che l'Ufficio legislativo si avvale anche del contributo delle Direzioni generali del Ministero e che l'attività dello stesso è rivolta non solo in favore del Ministro, ma anche dei vice Ministro e dei Sottosegretari; prevede, inoltre, che l'Ufficio legislativo può avvalersi di magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, di avvocati dello Stato.

Articolo 4

- al comma 1) precisa che le funzioni svolte dal Servizio controllo interno sono quelle previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
- modifica il comma 3) prevedendo la costituzione di un organo monocratico o, in alternativa di un organo composto da tre componenti;
- al comma 4) stabilisce che il Servizio di controllo, nell'analisi annuale, opera in collegamento con gli Uffici di statistica;
- sopprime il comma 5);
- al comma 6) ridetermina il contingente del personale da assegnare al Servizio.

Articolo 5

- al comma 2) sopprime l'ultimo periodo, non essendo più attuale il riferimento al ruolo unico dei dirigenti.

Articolo 6

- inserisce il comma 4-bis) con il quale individua il grado dell'appartenente alla carriera diplomatica posto a capo della Segreteria del vice Ministro;
- sopprime il comma 7), perchè non in linea con quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Dopo l'art. 7 inserisce l'art. 7-bis) che fissa il contingente degli uffici dei vice Ministro.

Articolo 9

- estende ai vice Ministro la disciplina della gestione degli stanziamenti di bilancio e delle indennità per le spese di viaggio e di rappresentanza;
- II- Allo schema di regolamento sono stati allegati i pareri del Ministero dell'economia e delle finanze ed una dichiarazione a firma del Direttore generale per il personale con la quale si dà atto che detto schema è stato oggetto di diverse riunioni informative tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, le quali hanno espresso alcune considerazioni su taluni aspetti del provvedimento, di cui la delegazione di parte pubblica ha preso buona nota.
- III- Il testo sottoposto al parere della Sezione segue il metodo della novella al d.P.R. 24 maggio 2001, n. 315.

IV- La Sezione non ha rilievi sostanziali da formulare, salvo segnalare che nel preambolo l'espressione "Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative" va completata con l'indicazione della data della seduta e che nel successivo capoverso il richiamo alla deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere completato con la data della riunione.

Dal punto di vista formale si osserva quanto segue:

- le espressioni "vice Ministri" e "vice Capi di Gabinetto", più volte ricorrenti. devono essere, rispettivamente, sostituite con "vice Ministro" e "vice Capo di Gabinetto";
- nel comma 3, dell'art. 3, del d.P.R, una volta integrato come previsto dalla lettera c), del comma 3 dell'art. 1 dello schema di decreto, risulta ripetuto più volte il verbo "cura", che, pertanto, deve essere sostituito con qualche sinonimo; inoltre, le parole "al Ministro, ai vice Ministro e Sottosegretari" dovrebbero essere inserite dopo "fornisce consulenza giuridica", piuttosto che dopo "in materia di diritto interno";
- l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 4 del d.P.R., così come sostituito dalla lettera c) del comma 4 dello schema, andrebbe modificato come segue: "il Ministro nomina il presidente anche tra esperti estranei all'amministrazione";
- dalla espressione inserita al comma 4 dell'art. 4 del d.P.R. deve essere espunta la parola iniziale "Esso".

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con osservazioni.

Il Presidente della Sezione

(Giancarlo Coraggio)

L'estensore

Il Segretario della Sezione Ricia Grassicci)

Viere Lanvela.